

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. **123**

Seduta del 18 maggio 2011

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Sì	
Massimo BLASONI	Vicepresidente	Sì	
Sergio LUPIERI	Vicepresidente	Sì	
Franco DAL MAS	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA		-	-
Stefano ALUNNI BARBAROSSA			Sì
Roberto ASQUINI		Sì	
Edouard BALLAMAN		Sì	
Paolo CIANI		Sì	
Franco CODEGA		Sì	
Ugo De MATTIA		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Bruno MARINI		Sì	
Paolo MENIS			Sì
Annamaria MENOSSO		Sì	
Roberto NOVELLI		Sì	
Antonio PEDICINI		-	-
Stefano PUSTETTO		Sì	
Federico RAZZINI		Sì	
Alessia ROSOLEN		Sì	
Gaetano VALENTI		-	-
Bruno ZVECH		-	-
Massimo BLASONI in sostituzione di Pedicini, Valenti			
Alessandro CORAZZA in sostituzione di Agnola			
Annamaria MENOSSO in sostituzione di Zvech			
	TOTALE	20	2

Il giorno 18 maggio 2011, alle ore 11.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la III Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione di verbale di seduta precedente.**
- 2. Illustrazione della proposta di legge n. 154 "Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)" (d'iniziativa del consigliere Colautti e altri).**
- 3. Esame del testo unificato delle proposte di legge n. 89 e n. 140 "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria" proposto dal Comitato ristretto.**
- 4. Esame del testo unificato delle proposte di legge n. 107, n. 111 e dello stralcio n. 70-03 "Norme per la tutela degli animali di affezione" proposto dal Comitato ristretto.**
- 5. Discussione generale sulle proposte di legge n. 151 "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene nella provincia di Trieste" (d'iniziativa della consigliera Rosolen) e n. 152 "Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzoapirene sul territorio regionale" (d'iniziativa dei consiglieri Tononi e altri), con eventuale costituzione di un Comitato ristretto.**

(Presiede il Presidente VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono le ore 11.30.

Viene esaminato il **punto 1 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE annuncia che sono a disposizione i verbali n. 113 dd. 13.3.2011, n. 114 dd. 22.3.2011, n. 119 dd. 13.4.2011, e informa che, se entro il termine della seduta non vi saranno osservazioni, si intenderanno approvati senza votazione.

Si passa quindi al **punto 2 dell'ordine del giorno**.

Il consigliere COLAUTTI illustra la proposta di legge n. 154. Spiega che la pdl affronta il tema della pet therapy, che difetta di un'apposita disciplina, sia a livello comunitario che nazionale. Rammenta l'Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Fa presente che a livello regionale vi è una delibera di Giunta che recepisce l'accordo e dà una definizione di pet-therapy. Riferisce che altre regioni sono già intervenute sull'argomento. Rimarca l'esigenza di stabilire una disciplina per il settore in particolare per ciò che concerne la formazione degli operatori.

A questo punto, il PRESIDENTE propone di anticipare l'esame del **punto 5 dell'ordine del giorno**.

La Commissione approva.

Il consigliere COLAUTTI, in qualità di Presidente della IV Commissione permanente, comunica il parere favorevole della Commissione medesima sulle proposte di legge 151 e 152. Spiega che è stata evidenziata la necessità di una rapida approvazione dei testi, pur con i dovuti

approfondimenti tecnici, per garantire la piena legittimità e operatività degli interventi previsti. Riferisce che è stato espresso il suggerimento di fare delle audizioni. Fa presente che il capogruppo del Partito Democratico, consigliere Moretton, ha posto il problema di un'adeguata dotazione di organico dell'amministrazione nella gestione degli interventi in materia ambientale.

Il PRESIDENTE quindi dichiara aperta la discussione generale sulle proposte di legge 151 e 152.

Il consigliere LUPIERI dichiara di condividere le proposte di legge, avendo tra l'altro firmato la pdl 152. Sottolinea che le proposte di legge intendono ristabilire il limite di concentrazione di benzo(a)pirene di $1\text{ng}/\text{m}^3$ fissato a livello comunitario e derogato da una legge statale dell'agosto dello scorso anno. Afferma che il benzo(a)pirene è un pericoloso agente cancerogeno e che a Trieste sono frequenti concentrazioni di gran lunga superiori al limite comunitario. Spiega che è in gioco la qualità della vita delle persone. Evidenzia che il pdl 152 pone a carico dei soggetti titolari delle emissioni inquinanti gli oneri per il contenimento delle emissioni, secondo il principio che chi inquina paga. Fa presente l'opportunità di procedere rapidamente, costituendo un comitato ristretto per l'unificazione dei testi, per poi fare delle audizioni e arrivare all'approvazione della legge entro fine estate. Sottolinea l'importanza del ruolo in materia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, richiamando la necessità che sia dotata del personale necessario ad assolvere ai propri compiti in modo adeguato.

La consigliera ROSOLEN sottolinea a sua volta l'urgenza di intervenire e la necessità di procedere velocemente. Fa presente l'esigenza di una forte azione di governo del territorio non più prorogabile. Spiega che si tratta di agire a tutela della salute delle persone e che il principio di cautela affermato nel Trattato di Lisbona rappresenta il riferimento essenziale rispetto a cui muoversi.

Il consigliere CORAZZA ricorda la legge già approvata dalla Regione Puglia e ripresa dalle proposte in esame. Esprime timore per i forti interessi economici in gioco, già alla base dell'intervento statale, che potrebbero pregiudicare l'operatività della legge. Auspica che si possa procedere il più velocemente possibile.

Il consigliere PUSTETTO dichiara di condividere le finalità delle proposte di legge. Osserva che la legge statale ha sacrificato la tutela della salute a vantaggio delle ragioni dell'economia. Auspica che non ci si fermi al benzo(a)pirene, che è solo uno degli inquinanti, e che la nuova legge non si limiti a un intervento spot per la zona di Trieste.

Il consigliere CODEGA esprime il timore che i contenuti della nuova legge possano essere incompatibili con la normativa statale e invita a valutare la questione con la dovuta attenzione.

Il consigliere CORAZZA osserva che recuperando i contenuti del dlgs 152/2007 (abrogato dal dlgs 155/2010) si darebbe una risposta completa per tutti gli inquinanti dell'aria.

La consigliera ROSOLEN si dice disponibile ad estendere l'ambito di applicazione della legge a tutti gli inquinanti considerati dalla normativa europea.

Il consigliere LUPIERI afferma a sua volta di essere favorevole all'estensione della norma agli altri inquinanti.

A questo punto viene stabilita la costituzione di un Comitato ristretto per la stesura di un testo unificato delle due proposte di legge. Sono nominati componenti i consiglieri Rosolen, Tononi, Lupieri, Pustetto e Corazza.

Si passa quindi al **punto 3 dell'ordine del giorno**.

Sono presenti il direttore del Servizio affari generali e legali, Giovanni Maria Farina e il direttore di staff, Alessia Clocchiatti, della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Sono stati presentati gli emendamenti di cui in allegato.

Si procede nell'esame dell'articolato.

L'articolo 1, privo di emendamenti, posto in votazione, è approvato.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 2.1. Il consigliere DE MATTIA illustra gli emendamenti di pagine 2.2 e 2.3, facendo presente riguardo alla lettera a bis) introdotta dall'emendamento di pagina 2.1, che una definizione di "salma" è inutile vista l'assenza del termine nel testo della legge.

La consigliera MENOSSO afferma che la definizione di "salma" è necessaria in quanto indica lo stato precedente l'accertamento della morte. Chiede quindi di votare per parti separate l'emendamento di pagina 2.1, dichiarando contestualmente il ritiro della seconda parte dell'emendamento.

Si passa quindi alle votazioni.

Con riferimento all'emendamento di pagina 2.1, l'inserimento della lettera a bis) è approvato, mentre la soppressione dell'ultima frase della lettera f) non è approvata.

Gli emendamenti di pagine 2.2 e 2.3 sono approvati.

L'articolo 2, come emendato, è approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Viene esaminato l'articolo 6.

Il consigliere CORAZZA illustra gli emendamenti di pagine 6.1 e 6.2, tra loro alternativi. Sottolinea che diversi comuni della regione assicurano direttamente l'attività di onoranze funebri a costi inferiori a quelli di mercato. Spiega che l'attuale formulazione dell'articolo 6 impedirebbe ai comuni di continuare ad assicurare tale servizio, con un indubbio danno per i cittadini.

Il PRESIDENTE evidenzia che il tema affrontato dagli emendamenti è ripreso anche al comma 2 dell'articolo 27. Vista la delicatezza dell'argomento propone di sospendere i lavori per un approfondimento.

La Commissione approva. I lavori sono quindi sospesi. Sono le ore 12.40.

I lavori riprendono alle ore 13.00.

Il consigliere DAL MAS afferma che l'incompatibilità tra attività funebre e gestione dei servizi cimiteriali è già nei fatti, piuttosto andrebbe riformulata la norma nel senso di vietare o meno l'attività, considerato che di incompatibilità si può correttamente parlare solo con riferimento a una carica o status. Suggerisce quindi di mantenere la previsione con riserva di una riformulazione per l'esame in Aula.

Il consigliere CODEGA fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 riguardando l'attività funebre non può che riferirsi alle sole imprese autorizzate e non al comune.

La consigliera MENOSSO osserva che l'incompatibilità tra attività funebre e gestione dei servizi cimiteriali è già prevista, suggerisce quindi mantenere l'attuale formulazione verificando per l'Aula i termini esatti della normativa statale in materia.

Il consigliere NOVELLI suggerisce a sua volta un approfondimento per l'Aula.

Il consigliere CORAZZA, visto l'impegno comune a valutare la questione, ritira gli emendamenti di pagine 6.1 e 6.2.

Il consigliere DE MATTIA fa presente che un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà l'indicazione dell'incompatibilità tra attività funebre e gestione dei servizi cimiteriali e in tal senso dispone anche una recente legge della Regione Veneto.

Il consigliere PUSTETTO chiede se non sia il caso di inserire un termine temporale per le verifiche previste in capo al comune dal comma 5.

Il consigliere DE MATTIA osserva che si tratta di questione da definire in sede di regolamento.

A questo punto, l'articolo 6, posto in votazione, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 7.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 7.1.

La consigliera MENOSSO fa presente che i termini di cui all'articolo 7, introdotti in Comitato ristretto, riprendono quanto previsto dalla legge del Veneto e sembrano più adeguati.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 7.1 è approvato. L'articolo 7, come emendato, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 8.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 8.1.

La consigliera MENOSSO osserva che la formulazione del Comitato ristretto ha il pregio di uniformare i termini di accertamento e denuncia della causa di morte.

Il dott. FARINA fa presente che il termine di 24 ore per la denuncia della causa di morte è previsto dalla normativa statale.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 8.1 è approvato. L'articolo 8, come emendato, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 9.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 9.1.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 9.1 è approvato. L'articolo 9, come emendato, è approvato.

Gli articoli da 10 a 13, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Viene esaminato l'articolo 14.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 14.1.

La consigliera MENOSSO osserva che le funzioni previste agli articoli 14 e 15 sono in molte parti sovrapponibili per cui sarebbe opportuno unificare i due articoli, come già evidenziato in Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE fa presente che la casa funeraria, di cui all'articolo 15, è previsto sia gestita da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, diversamente dalle strutture obitoriali, di cui all'articolo 14, gestite dal comune o da strutture sanitarie convenzionate.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 14.1 è approvato. L'articolo 14, come emendato, è approvato.

Gli articoli 15 e 16, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

In relazione all'articolo 17, il consigliere PUSTETTO rammenta la richiesta di Federcofit, espressa in audizione, di specificare la possibilità di "soste autorizzate" durante il trasporto funebre.

Il PRESIDENTE propone di effettuare un approfondimento per l'esame in Aula.

Così rimane stabilito.

L'articolo 17 quindi, posto in votazione, è approvato.

Gli articoli da 18 a 21, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

A questo punto i lavori sono sospesi. Sono le ore 13.30.

I lavori riprendono alle ore 14.40.

Viene esaminato l'articolo 22.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 22.2.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 22.1, facendo presente che la lettera b) sostanzialmente riprende il contenuto dell'emendamento di pagina 22.2.

La consigliera MENOSSO si dice contraria alla lettera a) dell'emendamento di pagina 22.1, sottolineando che è la legge statale ad attribuire all'ufficiale di stato civile il compito di rilasciare le autorizzazioni all'inumazione, tumulazione e cremazione.

Il dott. FARINA afferma che l'emendamento tiene conto di un'osservazione del Comune di Udine.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 22.1 è approvato. L'emendamento di pagina 22.2 decade. L'articolo 22, come emendato, è approvato.

Gli articoli da 23 a 25, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Viene esaminato l'articolo 26.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 26.1.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 26.2.

In relazione all'emendamento di pagina 26.1, il PRESIDENTE fa presente che è preferibile mantenere il riferimento al regio decreto 1265/1934, che è una fonte di rango legislativo pienamente in vigore.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 26.1 è ritirato. L'emendamento di pagina 26.2 è approvato. L'articolo 26, come emendato, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 27.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 27.1, che –spiega- tiene conto di osservazioni fatte dai comuni.

In assenza di interventi, l'emendamento di pagina 27.1, posto in votazione, è approvato. L'articolo 27, come emendato, è approvato.

L'articolo 28, privo di emendamenti, posto in votazione, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 29.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 29.1.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 29.2, che propone di trasformare in subemendamento all'emendamento di pagina 29.1 sostituendone la lettera c).

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 29.1, come subemendato in via orale nei termini sopra descritti, è approvato. L'emendamento di pagina 29.2 è ritirato. L'articolo 29, come emendato, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 30.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 30.1.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 30.2, sostanzialmente identico alla seconda parte dell'emendamento di pagina 30.1.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 30.1 è approvato. L'emendamento di pagina 30.2 è ritirato. L'articolo 30, come emendato, è approvato.

Gli articoli da 31 a 36, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Viene esaminato l'articolo 37.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 37.1. Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 37.2.

Si passa quindi alle votazioni.

Gli emendamenti di pagine 37.1 e 37.2 sono approvati. L'articolo 37, come emendato, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 38.

La consigliera MENOSSO illustra l'emendamento di pagina 38.1.

Il PRESIDENTE rammenta quanto già detto riguardo all'emendamento di pagina 26.1.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 38.1 è ritirato. L'articolo 38 è approvato.

L'articolo 39, privo di emendamenti, posto in votazione, è approvato.

Viene esaminato l'articolo 40.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 40.1.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento di pagina 40.1 è approvato. L'articolo 40, come emendato, è approvato.

Gli articoli da 41 a 47, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Il consigliere DE MATTIA illustra l'emendamento di pagina 47 bis.1.

In assenza di interventi, l'emendamento di pagina 47 bis.1, posto in votazione, è approvato.

Gli articoli da 48 a 52, privi di emendamenti, posti in votazione, sono approvati.

Concluso l'esame dell'articolato, si passa alle dichiarazioni di voto.

La consigliera MENOSSO annuncia il voto favorevole del Partito Democratico, facendo presente che permangono aspetti di natura tecnica da "sistemare" e alcune questioni da chiarire per l'Aula.

Il consigliere DE MATTIA esprime l'auspicio di un voto unanime della Commissione, fatte salve le necessità di approfondimento già evidenziate.

Il consigliere PUSTETTO dichiara che è stato fatto un buon lavoro preparatorio e che il testo è condiviso. Annuncia quindi voto favorevole.

Il consigliere DAL MAS annuncia a sua volta voto favorevole, ricordando il tema della incompatibilità tra attività funebre e gestione dei servizi cimiteriali, rimasto in sospeso e da approfondire per l'esame in Aula.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione il testo unificato delle proposte di legge 89 e 140 nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Sono nominati relatori i consiglieri De Mattia, Menosso e Pustetto. Il termine per la presentazione delle relazioni è fissato in 7 giorni dalla consegna del testo.

A questo punto, l'esame del **punto 4 dell'ordine del giorno** è rinviato a data da destinarsi.

Quindi, rilevato che non vi sono state eccezioni sui verbali messi a disposizione a inizio seduta che, pertanto, si intendono approvati, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 15.20.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franco Dal Mas

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro



X LEGISLATURA



atti consiliari

III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

Al

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140

<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

approvato nella seduta del 18 maggio 2011

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: <<a bis) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;>>

Al comma 1 alla lettera f), dopo le parole <<sanitario regionale>> aggiungere le parole: <<inclusi i MMG>>.

Al comma 1, lettera f) l'ultima frase è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011

ESITO DELL'ESAME: inserimento della lettera a bis) approvato; modifica della lettera f) ritirata; soppressione dell'ultima frase della lettera f) non approvata

ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 2.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) le parole <<tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale>> sono soppresse;
- b) alla lettera g) le parole <<della salma>> sono sostituite dalle seguenti <<del cadavere>>.

La prima modifica riguarda la nomina del medico necroscopo da parte dell'azienda per i servizi sanitari e vuole consentire alle aziende di avvalersi anche di medici "non strutturati nell'azienda", come di fatto già avviene in alcune realtà (esigenza segnalata dall'Ass 4).

La seconda modifica, che riguarda la definizione di tanatocosmesi, deriva un'esigenza di uniformità dei termini impiegati, considerato che nel progetto di legge si parla sempre di cadavere e mai di salma.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 2.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 2

- a) Alla lettera m) dell'articolo 2, comma 1, dopo le parole <<la nicchia>> sono inserite le seguenti: <<posizionata anche sottoterra>>;
- b) Alla lettera n) dell'articolo 2, comma 1, dopo le parole <<il loculo realizzato>> sono inserite le seguenti: <<anche sottoterra>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 2.3

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Corazza
Emendamento abrogativo

Art. 6

Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 6.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Corazza
Emendamento sostitutivo

Art. 6

Il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<4. L'attività funebre è compatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale ed è anche compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 6.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 7

Al comma 2 dell'art. 7 le parole <<entro trentasei ore e non prima di otto ore>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro trenta ore e non prima di quindici ore>>.

La modifica riguarda i tempi stabiliti per la visita del medico necroscopo, che vengono portati a quanto attualmente previsto dalla normativa statale (art. 4 DPR 285/1990) essendo stato evidenziato che la previsione delle 36 ore rischia di dilatare il tempo delle celebrazioni (esigenza segnalata dai Comuni).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 7.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 8

Al comma 1 dell'art. 8 le parole <<entro trentasei ore>> sono sostituite dalle seguenti:
<<entro ventiquattro ore>>.

La modifica riporta il termine per la presentazione della denuncia della causa di morte (la compilazione della cosiddetta scheda ISTAT) a quanto previsto dalla normativa statale (art. 103 R.D. 1265/1934 e art. 1, c. 6 DPR 285/1990) (esigenza segnalata dai Comuni).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 8.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 9

Alla lettera a) del comma 4 le parole <<medico curante che accerta il decesso>> sono sostituite dalle seguenti: << medico curante che constata il decesso>>.

Modifica motivata dalla considerazione che l'accertamento del decesso spetta solo al medico necroscopo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 9.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 14

Al comma 3 dell'art. 14, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) custodia ed esposizione del cadavere.>>.

Modifica dovuta all'esigenza di consentire di svolgere tale funzione (altrimenti limitata alle case funerarie di cui all'articolo 15, gestite dalle imprese di onoranze funebri) anche alle strutture obitoriali dei Comuni (esigenza segnalata dai Comuni).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 14.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 22

All'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole <<rilasciata dall'ufficiale dello stato civile,>> sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole <<l'impresa che esegue il trasporto dà avviso>> sono sostituite dalle seguenti <<il Comune di provenienza avvisa>>.

La prima modifica risponde all'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa del Comune, per cui si toglie il richiamo del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, per affermare semplicemente che tali autorizzazioni valgono anche come autorizzazione al trasporto (esigenza segnalata dai Comuni).

La seconda modifica, nel caso di sepoltura o cremazione in Comune diverso da quello che ha rilasciato la relativa autorizzazione, porta in capo al Comune di provenienza il compito di avvisare dell'evento il Comune di destinazione (esigenza segnalata in Comitato ristretto).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 22.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 22

Al comma 3, le parole: <<l'impresa che esegue il trasporto>>, sono sostituite dalla seguenti:
<<quest'ultimo>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 22.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 26

Al comma 1, le parole: <<dell'articolo 337 del regio decreto 1265/1934>> sono sostituite dalle seguenti: <<da quanto disposto dal DPR n. 285 del 10/09/1990>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 26.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 26

Al comma 1 dell'art. 26 dopo le parole <<ha l'obbligo di realizzare>> sono inserite le seguenti: <<, anche in associazione con altri Comuni,>>.

La modifica riprende quanto già previsto all'art. 4, comma 1, del testo unificato (esigenza segnalata dai Comuni).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 26.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 27

Al comma 3, dopo le parole <<responsabile>>, le parole: <<del servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<individuato dal Comune>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 27.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Menosso
Emendamento modificativo

Art. 29

La lettera c) dell'emendamento di pagina 29.1 è sostituita dalla seguente:

<<c) al comma 2 le parole <<In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel>> sono sostituite dalle seguenti: <<In ogni>>.>>.

PRESENTATO IN FORMA ORALE NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 29.0.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 29

All'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1 bis. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una camera mortuaria.>>;

c) al comma 2 le parole <<In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali,>> sono soppresse.

Le prime due modifiche rispondono all'esigenza (segnalata dai Comuni) che l'obbligo della camera mortuaria valga solo per un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati in associazione, e non per tutti i cimiteri di un Comune.

La seconda modifica risponde a un'esigenza espressa in Comitato ristretto.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 29.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 29

Al comma 2, le parole: <<In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in ogni>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 29.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 30

Al comma 1 alla lettera d), dopo la parola: <<estero>> sono aggiunte le seguenti parole.
<<del Comune>>.

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: <<e bis) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) della presente legge regionale.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 30.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 30

Al comma 1 dell'art. 30 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di altre categorie di persone che possono essere individuate dal regolamento di polizia mortuaria.>>.

La modifica risponde all'esigenza, espressa dai Comuni e in Comitato ristretto, di consentire i cosiddetti "ricongiungimenti".

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 30.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 37

Al comma 1, dopo la parola: <<congiunti>> sono aggiunte le seguenti: <<, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 37.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 37

All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole <<secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)>> sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole <<La cremazione delle ossa e dei resti mortali di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria>>;
- c) al comma 5 le parole << ai sensi del comma 2>> sono sostituite dalle seguenti << ai sensi del comma 3>>.

Le modifiche (esigenza espressa dai Comuni) riguardano la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o a esso destinate e la cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria. Le due ipotesi vengono distinte in modo che solo per la seconda serve la richiesta o il consenso dei parenti, disciplinata ai commi 3 e seguenti. Non è infatti pensabile che il coinvolgimento dei parenti avvenga per le ossa dell'ossario comune che sono lì raccolte in maniera indistinta. Si toglie inoltre dal comma 2 il riferimento dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 perchè contiene una disciplina che è già dettata espressamente dai commi 3 e seguenti.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 **dd.** 18/05/2011

EMENDAMENTO 37.2

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponenti: Menosso, Lupieri, Codega
Emendamento modificativo

Art. 38

Al comma 1, le parole: <<dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dal DPR n. 285 del 10/09/1990>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 38.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento modificativo

Art. 40

Dopo il comma 1 dell'art. 40 è inserito il seguente:

<<1 bis. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 41.>>.

La modifica introduce la possibilità di esprimere la volontà del defunto per la cremazione anche attraverso un dichiarazione resa al Comune, come già previsto dalla legge regionale 11/2008 per l'espressione della volontà all'affidamento e alla dispersione delle ceneri (esigenza espressa dai Comuni).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 40.1

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 89, 140
<<Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria>>

Proponente: Venier Romano, De Mattia
Emendamento aggiuntivo

Art. 47 bis

Dopo l'art. 47 è inserito il seguente:

<<Art. 47 bis
(Applicazione retroattiva)

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.>>.

Si ripropone in via prudenziale una norma già presente nella legge regionale 11/2008 (esigenza espressa in Comitato ristretto).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/05/2011
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 123 dd. 18/05/2011

EMENDAMENTO 47 bis.1